Studio Legale A vv. Carlo Cavallo

Via Susa n. 31 -10138 T orino - tel. 011-4334561 - fax 011-4334883 e-mail: carlo.cavallo@studiolegalecavallo.com - www.studiolegalecavallo.com

A vvocato Carlo Cavallo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

CONVEGNO DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

- MERCOLEDI' 8 APRILE 2015 -

"AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA' DELL'ENTE"

Carlo CAVALLO Avvocato in Torino SOMMARIO: 1. Il quadro normativo - 2. I principi generali della responsabilità amministrativa - 3. Il reato di autoriciclaggio - 4. L'autoriciclaggio e la responsabilità dell'ente - 5. Conclusioni - 6. Bibliografia.

1. Il quadro normativo.

Art. 25-octies d. lgs. 231/2001 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648-ter.1 c. p. - (Autoriciclaggio)

- 1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
- 3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

- 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
- 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
- 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
 - 7. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. I principi generali della responsabilità amministrativa.

Come noto, nell'ambito del diritto penale ha avuto indiscussa signoria per lungo tempo l'impostazione tradizionale secondo cui l'ente collettivo non può commettere reati. Tuttavia non poche esigenze, in particolare la necessità di adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria, hanno determinato l'entrata in crisi dell'orientamento tradizionale ed il consolidamento di una disciplina legislativa in base alla quale alcuni **reati**, commessi da soggetti appartenenti ad enti collettivi, possono generare una vera e propria responsabilità in capo all'ente, responsabilità che viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e che può dar luogo a gravissime sanzioni irrogate all'ente dal giudice penale.

Si tratta del complesso sistema della responsabilità delineato dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Tale decreto è stato emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 ed ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. Si tratta, in particolare, della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

I **principi generali** della responsabilità amministrativa sono delineati nei primi 8 articoli del d. lgs. 231/2001.

1. In particolare l'art. 1 specifica i destinatari della normativa in questione, che, sinteticamente, vanno individuati negli enti forniti di personalità giuridica e nelle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

- 2. A mente dell'art. 2, l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità (amministrativa) in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono **espressamente previste da una legge** entrata in vigore **prima** della commissione del fatto. Tale disposizione è espressione del **principio di legalità**, che rappresenta un caposaldo del diritto penale.
- 3. Le **condizioni per l'operatività della responsabilità dell'ente** sono delineate dall'art. 5.

L'ente, in particolare, è responsabile per i reati commessi nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da **persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nelle lettere a) e b) hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi**.

- 4. In forza dell'art. 6, se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a) (soggetti c.d. apicali), **l'ente non risponde** se prova che:
 - a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **modello di organizzazione e di gestione** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un **organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (tale compito, negli enti di piccole dimensioni, può essere svolto direttamente dall'organo dirigente);
 - c) le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
 - d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Fondamentale, per la comprensione dell'intera disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, è l'indicazione contenuta nella parte seguente dell'art. 6, secondo cui i modelli di cui alla lettera a) devono rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'art. 6 prosegue stabilendo che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E', infine, disposta la **confisca** del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

5. Nel caso di **soggetti sottoposti alla altrui direzione** (i soggetti **non** apicali, c.d. sottoposti), l'art. 7 dispone che **l'ente è responsabile** se la commissione del reato è stata resa possibile dall'**inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.

L'inosservanza di tali obblighi si considera **in ogni caso esclusa** se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 6. Infine l'art. 8, delineando il **principio di autonomia della responsabilità dell'ente**, stabilisce che tale responsabilità sussiste anche quando:
 - a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
 - b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Salvo che la legge disponga diversamente, poi, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. L'ente stesso può rinunciare all'amnistia.

Chiariti, così, i principi generali su cui si fonda la responsabilità dell'ente, va esaminata più approfonditamente la disciplina del reato di autoriciclaggio al fine di analizzare le principali problematiche che sorgono dall'inclusione di tale reato nel novero di quelli che determinano la responsabilità dell'ente.

3. Il reato di autoriciclaggio.

1. Secondo l'articolo 3 comma 3 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, in vigore dal 1° gennaio 2015:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

2. Il reato punisce, dunque, il comportamento di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce**, in

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza.

- 3. Sul bene giuridico tutelato non vi è unità di vedute: si oscilla da una posizione dottrinale che propende per la natura mono-offensiva del reato (tutela dell'amministrazione della giustizia con riferimento allo svolgimento delle indagini -, tutela dell'ordine economico, dell'ordine pubblico generale, dell'eguaglianza nei rapporti economici o, ancora, tutela del patrimonio) ad una posizione che intravede una natura pluri-offensiva (tutela dell'amministrazione della giustizia e degli interessi patrimoniali della persona offesa dal delitto presupposto).
- 4. Soggetto attivo del reato è colui che ha "commesso o concorso a commettere un delitto non colposo": si tratta, dunque, di un **reato** "**proprio**".
 - 5. La condotta è descritta attraverso l'utilizzo di tre verbi:
- **impiega**, che fa riferimento alla reimmissione del denaro, dei beni o delle altre utilità in una attività economica o finanziaria, cioè nella produzione, nello scambio, nella distribuzione di beni o servizi:
- **sostituisce**, che fa riferimento a qualsiasi immutazione del bene o dell'utilità illecita in un altro bene od in un'altra utilità, in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del provento del reato;
- **trasferisce**, che fa riferimento alla titolarità od anche solo alla semplice disponibilità del bene o dell'utilità illecita. Le condotte devono essere tali da ostacolare "**concretamente**" l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, dei beni o dell'utilità. Ne deriva che l'impiego, la sostituzione, il trasferimento "trasparenti" e "tracciabili" non danno vita ad autoriciclaggio.

L'uso dell'avverbio **concretamente**, riferito alle condotte idonee a recare ostacolo all'identificazione dell'origine dei beni, induce a pensare che il legislatore abbia inteso configurare tale delitto come reato di **pericolo concreto**.

- 6. Il **dolo** richiesto dal reato di autoriciclaggio è quello **generico** e consiste nella consapevolezza di avere realizzato o contribuito realizzare un delitto non colposo e nella volontà di impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto. L'oggetto del dolo include altresì la **consapevolezza e volontà di agire in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni**.
- 7. Il quarto comma delinea una **causa di esclusione della punibilità** prevedendo che «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera** utilizzazione o al godimento personale». E' stato osservato che la disposizione

rivestirebbe un ruolo "chiarificatore" nell'economia della fattispecie: servirebbe cioè a far capire che chi ha tratto denaro, beni, altre utilità da un reato commesso può utilizzarli o goderli personalmente senza ulteriore "sovraccarico" penale, purché non realizzi i fatti previsti dal primo, secondo e terzo comma della disposizione.

Tutt'altra faccenda comprenderne l'attuazione pratica di tale clausola.

- 8. Il rinvio fatto dal settimo comma all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. fa sì che le disposizioni dell'autoriciclaggio si applichino «anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto». Il reato, dunque, sussiste anche se l'autore non è imputabile per il delitto—presupposto (purché lo sia per l'autoriciclaggio) oppure non è punibile per il delitto presupposto o, infine, quando manchi una condizione di procedibilità in relazione al delitto presupposto.
- 9. E' prevista la **confisca**, anche per **equivalente**, dei beni che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, ampliando l'ambito di applicazione dell'art. 648-quater.

4. L'autoriciclaggio e la responsabilità dell'ente.

1. L'art. 3 della legge n. 186 del 2014 ha, introdotto, in relazione al nuovo delitto di autoriciclaggio, la responsabilità amministrativa degli enti (art. 25-octies d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).

La disciplina del reato di autoriciclaggio presenta alcuni problemi interpretativi al momento della sua applicazione alla responsabilità degli enti.

Una prima osservazione riguarda il coordinamento della causa di esclusione della punibilità del reato di autoriciclaggio, prevista dal comma IV dell'art. 648 ter. 1 per le condotte che destinano il denaro, i beni o le altre utilità a fini di **utilizzazione o godimento personale**.

A prima vista il quesito parrebbe interessare solo chi commette il reato (e cioè una persona fisica), e non anche quel soggetto, come la persona giuridica, che ha un interesse alla commissione del reato o se ne avvantaggia, ma non lo pone in essere direttamente.

E' innegabile, però, che l'inclusione del reato di autoriciclaggio nel novero di quelli fonte di responsabilità dell'ente comporta un rinvio all'intera disciplina di tale reato, ivi inclusa la causa di esclusione della punibilità specificamente prevista per tale delitto.

Ciò premesso, la questione dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità è ulteriormente complicata dalla circostanza che la responsabilità dell'ente discende sempre – per espressa previsione legislativa – da un reato commesso nell'interesse od a vantaggio dell'ente medesimo.

Orbene: la situazione che si crea è quella di un fatto (autoriciclaggio) che, in quanto reato, costituisce presupposto della responsabilità dell'ente, ma che, essendo fonte di proventi destinati all'utilizzazione od al godimento personale del reo, al tempo stesso non è punibile a titolo di reato. Detto in altri termini, ciò che non è punibile a titolo di reato, sarebbe perfettamente idoneo a fondare la responsabilità dell'ente.

A quali condizioni, allora, la clausola di esclusione della punibilità per il reato di autoriciclaggio trova applicazione confronti dell'ente?

Se, infatti, il legislatore ha inteso estendere alla responsabilità dell'ente l'intera fattispecie di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter.1* c.p., compresa la clausola di esclusione della punibilità nei casi di "*utilizzazione o godimento personale*", allora quest'ultima dovrà pur avere un qualche margine di operatività, anche rispetto all'ente.

Ma quando si potrà presentare un utilizzo o un godimento - personale - dei proventi del reato da parte dell'ente che non coincida con la soddisfazione di un suo interesse o la realizzazione di un suo vantaggio, che sono a loro volta fonte di responsabilità per l'ente medesimo?

Quale utilizzazione dei proventi è ipotizzabile che non rientri nell'impiego, nella sostituzione o nel trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, previste dall'art. 648 ter. 1 come condotte di autoriciclaggio?

La risposta appare non facile.

Secondo parte della dottrina, l'utilizzo o il godimento in forma personale del denaro, dei beni o delle altre altra utilità in capo all'ente sarebbero modalità non operanti rispetto alle persone giuridiche con la conseguente impossibilità di poter configurare una causa di esclusione della responsabilità per l'ente fondata su tali modalità. Sarebbe infatti lo stesso d.lgs. 231/2001 ad escludere tale spazio applicativo nella parte in cui, all'art. 5 commi 1 e 2, prevede che in tanto l'illecito dell'ente esiste in quanto il reato che lo determina sia posto in essere nel suo interesse o vantaggio (e, per converso, l'illecito viene meno ove la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi); ciò che parrebbe implicare una esplicita negazione dell'utilizzo o godimento "personale".

Nonostante le finalità personali dell'utilizzo e del godimento in capo alla persona fisica, il reato di autoriciclaggio sarebbe, dunque, perfettamente ipotizzabile quale reato presupposto della responsabilità del soggetto collettivo.

A parere dello scrivente, potrebbe proporsi un'interpretazione che ancori l'utilizzo o il godimento - personale – della persona giuridica alla **mancanza di condotte concretamente idonee ad ostacolare l'identificazione illecita del bene o dei beni provento di reato**, ritenendo operante, in tal caso, la causa di esclusione della punibilità anche qualora detti beni venissero immessi nel circuito economico attraverso attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, previste dall'art. 648 ter. 1 come condotte di autoriciclaggio.

Viceversa, si rientrerebbe nell'operatività del reato quando l'utilizzazione o il godimento fossero tali da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine del denaro dei beni.

2. Un secondo profilo problematico riguarda la determinazione dei **reati- presupposto al reato di autoriciclaggio**, in grado - dunque - di determinare l'insorgere dell'illecito amministrativo in capo all'ente.

Secondo parte della dottrina, i reati in questione sono solo gli illeciti previsti dal decreto legislativo 231-2001. In tal senso si osserva che l'autoriciclaggio dell'ente pare richiedere che già il delitto a monte, in quanto strumentale all'autoriciclaggio medesimo, debba essere uno dei reati-presupposto che costituiscono la parte speciale del decreto legislativo 231 e che sono in grado di fondare la responsabilità diretta della persona giuridica.

Secondo un diverso punto di vista, invece, non esistono limiti alla possibilità di individuare reati presupposto. A tale conclusione si giunge tenendo presente che il legislatore, al momento di estendere - con la modifica dell'art. 25-octies d. lgs. 231/2001 - la responsabilità per autoriciclaggio alle persone giuridiche, non ha posto alcuna limitazione alla individuazione dei reati-presupposto, dal che sembrerebbe discendere la volontà di estendere l'autoriciclaggio dell'ente a qualunque delitto non colposo produttivo di flussi finanziari, sebbene non previsto nel decreto legislativo numero 231/2001.

È chiaro che, propendendo per questa soluzione, si finisce per vanificare il **principio di legalità** - nella sua accezione di tassatività delle fattispecie idonee a fondare la responsabilità dell'ente -, principio stabilito espressamente dall'articolo 2 del d. lgs. 231/2001.

Sotto il profilo applicativo, poi, la conseguenza che siffatta interpretazione comporta è quella di estendere illimitatamente l'estensione dei modelli organizzativi, con una enorme difficoltà di costruire un modello completo e quindi idoneo a funzionare da riparo contro la responsabilità dell'ente.

3. Ancora un'osservazione: l'illecito fonte di responsabilità dell'ente sussiste in forma svincolata dalla punibilità del reato autoriciclaggio commesso dalla persona fisica.

A tale conclusione si perviene alla luce del richiamo all'ultimo comma dell'art. 648 c.p. contenuto nell'ultimo comma dell'art. 648-ter 1 c.p., in forza del quale il reato di autoriciclaggio opera anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono **non è imputabile o è non punibile** (ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto).

Tali principi trovano riscontro, nell'ambito della responsabilità dell'ente, nell'articolo 8, primo comma, lettera a) d. lgs. 231/2001, secondo cui la responsabilità sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non imputabile.

In teoria è tutto chiaro, ma in pratica sarà interessante verificare come potrà conciliarsi l'esigenza di accertare la medesimezza del soggetto che abbia commesso il reato-presupposto rispetto a quello che successivamente ne reimpieghi i proventi (commettendo autoriciclaggio) nel caso in cui l'autore del reato non sia identificabile.

Quando, invece, il soggetto autore del reato presupposto del successivo auto riciclaggio sia persona identificata, potrà comunque accadere che:

- A. La responsabilità dell'ente sussista per autoriciclaggio anche quando il soggetto che commette questo reato sia persona non imputabile;
- B. la responsabilità per auto riciclaggio sussista anche quando il reatopresupposto ed il successivo autoriciclaggio siano commessi da persona non imputabile.

5. Conclusioni.

In conclusione, occorre rilevare che le questioni di diritto aperte in tema di responsabilità dell'ente per l'illecito amministrativo derivante dal reato di autoriciclaggio sono ancora molte e di non lieve momento. Sarà piuttosto l'applicazione giurisprudenziale a rivelare all'interprete quali strade preferire per una applicazione corretta delle nuove norme esaminate in questa relazione, possibilmente in linea con i fondamentali principi di legalità e tassatività dell'ordinamento ed avendo riguardo alla *ratio* propria del recente intervento legislativo.

Particolare attenzione andrà posta, nello specifico:

- a) ai margini di applicazione, nei confronti dell'ente, della clausola di esclusione della punibilità concernente il "godimento o l'utilizzazione personale" dei beni costituenti l'oggetto materiale del reato di autoriciclaggio;
- b) all'interpretazione più o meno ampia del novero dei reati presupposto (in particolare al valore da attribuire all'inciso "delitto non colposo" di cui all'art. 648 ter.1 c.p.), onde comprendere se presupposto della responsabilità

dell'ente per autoriciclaggio possano essere *tutte* le ipotesi di delitto non colposo contenute nel codice penale o *solo* quelle che, essendo state trasposte nel "catalogo" della 231, importano già *ex se* responsabilità dell'ente.

Entrambe le questioni ruotano, a ben vedere, intorno ad un terzo e più generale problema: quello concernente i rapporti tra responsabilità personale dell'autore del reato (persona fisica) e responsabilità dell'ente per l'illecito che da quel reato deriva.

E' chiaro che solo fornendo risposte puntuali a tali questioni, allo stato irrisolte, la giurisprudenza (ed, eventualmente, il legislatore) potranno condurre gli interpreti ad un'applicazione efficace della normativa esaminata, rispettosa dei principi di legalità e tassatività tutelati dall'ordinamento.

Un'ultima breve riflessione riguarda i curatori dei modelli organizzativi: certo l'inclusione dell'autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto risponde all'esigenza di rendere eticamente corretto il comportamento della persona giuridica che opera all'interno del circuito, ma la traduzione pratica di questo valore comporterà la creazione di protocolli di comportamento tutt'altro che facile e certi nella loro strutturazione, tenuto conto che i illeciti comportamenti suscettibili di produrre flussi finanziari sono difficilmente classificabili in maniera onnicomprensiva.

6. Bibliografia:

ACIERNO, Modelli "231" con autoriciclaggio. Occorre subito l'aggiornamento, soprattutto in caso di reati tributari pregressi, in Il Sole 24 Ore del 21.1.2015, pag. 41

ARENA, *L'assedio al principio di tassatività dei reati-presupposto ex d.lg.* 231/2001, in <u>www.reatisocietari.it</u> (2.4.2015)

ARENA, 231 e associazione per delinquere: profili di criticità, in www.compliancenet.it (2.4.2015)

BATTAGLIA, Autoriciclaggio e reati tributari, in Diritto24, Il Sole 24 ore (2.4.2015)

BONSEGNA, *Il nuovo reato di autoriciclaggio e la responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001*, (Relazione al convegno di studi) in <u>www.studiolegalebonsegna.it</u> (2.4.2015)

BRICHETTI, *Appunti sull'autoriciclaggio*, in <u>www.penalecontemporaneo.it</u> (2.4.2015)

BRIZZI, CAPECCHI, RINAUDO, Autoriciclaggio e fenomeni di reimmissione dei beni illeciti nell'economia, in www.altalex.com (2.4.2015)

BRUNELLI, Autoriciclaggio e divieto di retroattività: brevi note a margine del dibattito sulla nuova incriminazione, in www.penalecontemporaneo.it (2.4.2015)

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione in materia di autoriciclaggio, in www.camera.it (2.4.2015)

CAVALLINI, *La nuova disciplina penale dell'autoriciclaggio*, Relazione al convegno di studi *La nuova disciplina penale dell'autoriciclaggio* (Milano, 2.2.2015) in www.ca.milano.giustizia.it (2.4.2015)

CAVALLINI, TROYER, Apocalittici o integrati? il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all'ombra del "vicino ingombrante", in www.penalecontemporaneo.it (2.4.2015)

Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012, Attività della guardia di finanza a tutela del mercato dei capitali, Volume I, Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta, in www.odcec.roma.it (2.4.2015)

loro interesse o vantaggio deve essere abrogata, conservata o modificata?, in Diritto24, Il Sole 24 ore (2.4.2015)

CORSO, Autoriciclaggio: responsabilità amministrativa anche per l'ente?, in www.ipsoa.it (2.4.2015)

GAETANI, LUPO, *Il reato di autoriciclaggio ed il modello di organizzazione, gestione e controllo* ex *d.lgs. 231/2001*, in www.gruppo2g.com (2.4.2015)

MAINIERI, *Autoriciclaggio*, per le società scatta l'allarme del d.lgs 231/01, in Italia Oggi 7, Numero 57, pag. 4 del 09/03/2015

MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in www.penalecontemporaneo.it (2.4.2015)

Ordine dei dottori commercialisti di Milano, Scuola di alta formazione, Inquadramento normativo sul riciclaggio, sull'autoriciclaggio e sul finanziamento al terrorismo (materiali didattici), in www.odcec.mi.it (2.4.2015)

PACILEO, *Il nuovo reato di autoriciclaggio*, Relazione al convegno di studi in materia di riciclaggio (Torino, 25.3.2015), in www.odcec.torino.it (2.4.2015)

PERINI, *Le nuove fattispecie di «autoriciclaggio»*, Relazione al convegno di studi in materia di riciclaggio (Torino, 25.3.2015), in www.odcec.torino.it (2.4.2015)

PIVA, *Il volto oscuro dell'autoriciclaggio: la fine di privilegi o la violazione di principi?*, in <u>www.lavocedediritto.it</u> (2.4.2015)

Relazione della Commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio (23 aprile 2013), in www.giustizia.it 2.4.2015)

ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del d. lgs. 231 del 2001 ed autoriciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in www.penalecontemporaneo.it (2.4.2015)

SANTI, La disciplina della responsabilità delle società e degli enti per reati commessi a

SGUBBI, Il nuovo delitto di "autoriciclaggio": una fonte inesauribile di "effetti perversi" dell'azione legislativa, in www.penalecontemporaneo.it (2.4.2015)

STAROLA, Autoriciclaggio e antiriciclaggio i rischi e le responsabilità del professionista alla luce delle recenti novità normative, Relazione al convegno di studi in materia di riciclaggio (Torino, 25.3.2015), in www.odcec.torino.it (2.4.2015)

TERRACINA, Autoriciclaggio e responsabilità del professionista, in www.fondazionenazionalecommercialisti.it (2.4.2015)